

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario  | Pagina |
|------------------------------|---|--------|
| <i>I Comunicazioni</i>       |   |        |
| <b>Commissione</b>           |   |        |
| 98/C 128/01                  | ECU.....  | 1      |
| 98/C 128/02                  | Comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi.....   | 2      |
| 98/C 128/03                  | Avviso di apertura di un riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie del Giappone..... | 11     |
| 98/C 128/04                  | Aiuti di Stato — C 83/97 (ex NN 153/97) — Germania (1).....   | 13     |
| 98/C 128/05                  | Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.1120 — Compaq/Digital) (1).....   | 21     |
| 98/C 128/06                  | Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.1132 — BT/ESB/AIG) (1).....   | 22     |
| 98/C 128/07                  | Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/JV.1 — Telia/Telenor/Schibsted) (1).....  | 23     |

---

### II Atti preparatori

.....

---

**IT**

1

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario ( <i>segue</i> )  | Pagina |
|------------------------------|--|--------|
|                              | III <i>Informazioni</i>  |        |
|                              | <b>Commissione</b>   |        |
| 98/C 128/08                  | Avviso concernente l'organizzazione di un concorso generale..... | 24     |
| <hr/>                        |  |        |
|                              | <b>Avviso</b> (vedi terza pagina di copertina)                   |        |

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU (\*)

24 aprile 1998

(98/C 128/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

|                                  |          |                      |          |
|----------------------------------|----------|----------------------|----------|
| Franco belga<br>e lussemburghese | 40,7952  | Marco finlandese     | 5,99841  |
| Corona danese                    | 7,53979  | Corona svedese       | 8,47258  |
| Marco tedesco                    | 1,97637  | Sterlina inglese     | 0,659070 |
| Dracma greca                     | 344,580  | Dollaro USA          | 1,10012  |
| Peseta spagnola                  | 167,812  | Dollaro canadese     | 1,57867  |
| Franco francese                  | 6,62658  | Yen giapponese       | 142,785  |
| Sterlina irlandese               | 0,782670 | Franco svizzero      | 1,64358  |
| Lira italiana                    | 1953,04  | Corona norvegese     | 8,21460  |
| Fiorino olandese                 | 2,22400  | Corona islandese     | 78,7026  |
| Scellino austriaco               | 13,9055  | Dollaro australiano  | 1,69093  |
| Scudo portoghese                 | 202,455  | Dollaro neozelandese | 1,96380  |
|                                  |          | Rand sudafricano     | 5,56496  |

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(\*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU L 379 del 30.12.1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU L 189 del 4.7.1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU L 311 del 30.10.1981, pag. 1).

## Comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi

(98/C 128/02)

### 1. Introduzione

- 1.1. In virtù dell'articolo 28 del trattato CE <sup>(1)</sup>, le sospensioni e i contingenti tariffari autonomi vengono decisi dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Nel 1989 la Commissione ha pubblicato pertanto una comunicazione <sup>(2)</sup> intesa a definire gli orientamenti e le procedure che intendeva seguire nell'elaborare le proposte da sottoporre al Consiglio.

- 1.2. La presente comunicazione si prefigge di aggiornare e sostituire la comunicazione precedente alla luce dei risultati dell'Uruguay Round e dell'adozione dell'accordo sulle tecnologie dell'informazione, che hanno determinato significativi mutamenti nella situazione economica della Comunità. In conformità degli obiettivi previsti dal programma d'azione «Dogana 2000», si è qui tenuto conto delle osservazioni e delle idee presentate durante e in seguito ad un seminario sul tema svoltosi a Vienna, al fine di chiarire gli orientamenti e semplificare le procedure di cui sopra per gli operatori impegnati nel commercio estero. Nel presente aggiornamento si è inoltre presa in considerazione l'abolizione del termine di validità dei regolamenti del Consiglio che decidono le sospensioni e i contingenti tariffari.
- 1.3. L'obiettivo perseguito dalla Commissione nella determinazione di tali orientamenti consiste nel precisare la logica economica sottesa alla politica comunitaria nel settore.
- 1.4. La Commissione intende seguire la politica generale definita nella presente comunicazione e le relative regole riguardanti le sospensioni a decorrere dal secondo semestre 1998.

### 2. Considerazioni generali

#### 2.1. Funzione della tariffa doganale comune

- 2.1.1. L'articolo 9 del trattato CE <sup>(3)</sup> stabilisce che «la Comunità è fondata su un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e com-

porta ... l'adozione di una tariffa doganale comune nei ... rapporti con i paesi terzi».

Fin dal 1968, la Comunità ha applicato questa tariffa doganale comune come parte di un insieme di misure destinate a promuovere all'interno della Comunità un'industria efficiente e competitiva a livello internazionale.

- 2.1.2. Oltre a favorire lo sviluppo dell'industria europea, le aliquote del dazio stabilite dalla tariffa si prefiggono altresì di rafforzare la capacità produttiva dell'industria comunitaria, consentendo così ai produttori comunitari di far fronte più agevolmente alla concorrenza di paesi terzi.

Di conseguenza, per tutti i prodotti immessi in libera pratica, fatte salve le deroghe previste dalle disposizioni comunitarie, vanno versati i dazi previsti dalla tariffa. Il pagamento di questi dazi costituisce dunque la norma.

#### 2.2. Nozione di sospensioni tariffarie

- 2.2.1. Le sospensioni tariffarie adottate in virtù dell'articolo 28 del trattato CE rappresentano un'eccezione alla norma, in quanto consentono, durante il periodo di validità della misura in questione e per un quantitativo illimitato (sospensione) o limitato (contingente), l'esenzione totale (sospensione totale) o parziale (sospensione parziale) dai dazi doganali che andrebbero di norma corrisposti per le merci importate (tali sospensioni non riguardano i dazi antidumping).

- 2.2.2. In tale contesto, occorre richiamare l'attenzione sul fatto che le merci importate in un regime di sospensione possono circolare liberamente in tutta la Comunità e che di conseguenza, quando viene concessa una sospensione, tutti gli operatori di tutti gli Stati membri possono chiedere di beneficiarne. Ciò significa che una sospensione accordata su richiesta di uno Stato membro può avere ripercussioni in tutti gli altri Stati membri. La gestione del settore va effettuata pertanto in stretta e profonda collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, affinché quest'ultima possa garantire che tutti gli interessi comunitari sono presi in considerazione.

<sup>(1)</sup> Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, tale articolo sarà sostituito dall'articolo 26.

<sup>(2)</sup> GU C 235 del 13.9.1989, pag. 2.

<sup>(3)</sup> Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, tale articolo sarà sostituito dall'articolo 23.

### 2.3. *Caratteristiche delle sospensioni tariffarie*

2.3.1. L'articolo 28 del trattato CE concerne le modifiche o le sospensioni autonome dei dazi della tariffa doganale comune. Dal testo di questo articolo risulta che gli autori del trattato hanno previsto la possibilità di ricorrere a strumenti diversi per apportare modifiche alla tariffa doganale comune.

2.3.2. Da quanto precede risulta che le sospensioni vengono sottoposte regolarmente a revisione, con la possibilità di venire eliminate su richiesta di una parte interessata. In casi eccezionali, qualora vi sia necessità di rifornire con continuità la Comunità di taluni prodotti a dazi ridotti o nulli (ad esempio, quando sia necessaria la fornitura di un determinato prodotto in quantitativi talmente ridotti da non giustificare gli investimenti occorrenti per avviarne la produzione nella Comunità), la Commissione può proporre una modifica al dazio autonomo della tariffa doganale comune.

2.3.3. Inoltre, poiché le sospensioni sono misure di deroga alla regola generale costituita dalla tariffa doganale comune, come ogni eccezione esse devono essere applicate in modo coerente.

2.3.4. Infine, affinché non si trasformino in misure discriminatorie a favore di un solo operatore, le sospensioni devono essere aperte a tutte le imprese, vale a dire a tutti gli importatori comunitari e a tutti i fornitori dei paesi terzi. Pertanto, una sospensione non verrà mai accordata per merci che costituiscono oggetto di un contratto di esclusiva.

### 2.4. *Funzione delle sospensioni tariffarie*

2.4.1. La Commissione ritiene che i dazi doganali abbiano una precisa funzione economica. Pertanto, le sospensioni, il cui scopo è quello di annullare del tutto o in parte gli effetti dei dazi doganali per un periodo determinato, possono essere accordate solo per ragioni valide e ben precise. Se, d'altro canto, si considera che tali dazi costituiscono delle risorse proprie della Comunità, queste ragioni economiche vanno ovviamente viste in funzione dell'interesse generale della Comunità.

2.4.2. In tal modo, offrendo alle imprese la possibilità di approvvigionarsi per un certo periodo a prezzi più vantaggiosi, si può stimolare l'attività economica all'interno della Comunità, rendere queste imprese

più competitive e consentire loro di creare nuovi posti di lavoro, di ammodernare le loro strutture, ecc.

### 2.5. *Prodotti che possono beneficiare delle sospensioni tariffarie*

2.5.1. Le sospensioni hanno tradizionalmente avuto come scopo principale di consentire alle imprese comunitarie l'utilizzo in esenzione dai dazi di materie prime, prodotti semilavorati o componenti non disponibili all'interno della Comunità, fatta eccezione però per l'uso di prodotti «finiti».

Dal 1989, tuttavia, il contesto economico è mutato: la necessità di creare posti di lavoro nella Comunità e la crescente globalizzazione degli scambi e dell'economia hanno spesso comportato il trasferimento di taluni processi di produzione in serie. Le sospensioni devono perciò tener conto di queste nuove realtà economiche. Dal punto di vista della Comunità, è importante garantire che le sospensioni consentano alle industrie comunitarie di mantenere la piena occupazione e di ottenere i componenti necessari alla fabbricazione di prodotti elaborati ad elevato valore aggiunto, anche nel caso in cui la loro attività consista principalmente nel semplice assemblaggio di parti.

2.5.2. Le imprese comunitarie stanno convertendo in misura sempre maggiore la produzione verso l'assemblaggio di prodotti che richiedono parti già molto elaborate. Poiché alcune parti vengono utilizzate senza subire trasformazioni significative, possono essere considerate come prodotti finiti. Tuttavia, in alcuni casi le sospensioni tariffarie potrebbero essere accordate per prodotti finiti utilizzati come componenti del prodotto finale, a condizione che il valore aggiunto di tale operazione di assemblaggio sia sufficientemente elevato.

2.5.3. Si potrebbe ipotizzare l'applicazione di una sospensione nel caso di attrezzature e materiali da utilizzarsi nel processo produttivo (sebbene tali prodotti siano in genere prodotti finiti), purché tali attrezzature e materiali siano specifici e necessari per la produzione di beni chiaramente identificati e non siano di ostacolo alla concorrenza tra imprese comunitarie.

### 2.6. *Beneficiari delle sospensioni tariffarie*

Il beneficio delle sospensioni tariffarie è destinato alle imprese produttrici comunitarie. Nel caso in

cui l'impiego del prodotto importato sia limitato ad uno scopo ben determinato, tale impiego è soggetto a controlli secondo le procedure previste per il controllo della destinazione finale <sup>(1)</sup>.

Particolare attenzione sarà rivolta agli interessi delle piccole e medie imprese, facendo tuttavia in modo di non sovraccaricare gli elenchi dei prodotti in regime di sospensione con merci per le quali l'importo dei dazi non esigibili non è economicamente significativo.

### 2.7. *Sospensioni per i prodotti CECA*

I criteri stabiliti dalla presente comunicazione si applicano anche ai prodotti che rientrano nel campo di applicazione del trattato CECA, sebbene le decisioni relative alle sospensioni per tali prodotti seguano attualmente altre procedure <sup>(2)</sup>.

### 2.8. *Unione doganale con la Turchia*

Sebbene le procedure di decisione seguite siano differenti, gli stessi criteri si applicano ai prodotti soggetti alle norme previste dall'Unione doganale con la Turchia (tutti i prodotti tranne quelli agricoli e i prodotti CECA), poiché in questo caso i diritti e gli obblighi della Turchia sono simili a quelli previsti per gli Stati membri.

## 3. **Orientamenti generali**

Alla luce di quanto precede, nel presentare le sue proposte al Consiglio e nell'adottare essa stessa i regolamenti, la Commissione intende conformarsi alla seguente linea d'azione:

- 3.1. Lo scopo principale delle sospensioni tariffarie è consentire alle imprese comunitarie di utilizzare materie prime, prodotti semilavorati o componenti in regime di esenzione dai dazi normali della tariffa doganale comune.

Tali sospensioni vengono proposte dopo un esame approfondito delle ragioni economiche alla base delle richieste e solo nella misura in cui ne possa

derivare un probabile beneficio per l'economia comunitaria.

A causa dei limiti di tempo, i regolamenti del Consiglio che accordano le sospensioni tariffarie autonome sono stati spesso pubblicati soltanto pochi giorni prima della loro entrata in vigore, ciò che ha comportato difficoltà per le amministrazioni nazionali e gli operatori economici. Di conseguenza, il Consiglio ha deciso, fatta eccezione per taluni prodotti della pesca, di adottare regolamento pluriennali <sup>(3)</sup>, (ovvero che non prevedono scadenze) parzialmente aggiornati ogni sei mesi per tener conto delle nuove richieste e degli orientamenti tecnici o economici relativi a prodotti e mercati.

- 3.2. In linea di massima, salvo se vi si oppone l'interesse della Comunità, e in osservanza degli obblighi internazionali, nei casi seguenti non viene proposta alcuna sospensione:

- quando all'interno della Comunità, o da produttori (purché noti alle parti interessate) di un paese terzo che gode di un regime tariffario preferenziale <sup>(4)</sup>, vengono fabbricati in quantità sufficiente prodotti identici, di sostituzione o equivalenti ai prodotti da importare. Ciò vale anche nel caso in cui, in mancanza di produzione nella Comunità o in un paese terzo per il quale è previsto un regime tariffario preferenziale, la concessione della sospensione per un prodotto rischi di falsare le condizioni di concorrenza fra le imprese comunitarie per quanto concerne i prodotti finiti a cui il medesimo dev'essere incorporato, o per i prodotti di un settore connesso;
- quando le merci da importare in regime di sospensione sono prodotti finiti destinati ad essere venduti ai consumatori finali senza ulteriori trasformazioni sostanziali o senza formare parte integrante di un prodotto finale maggiore per il cui funzionamento si rendano necessarie;
- quando le merci importate sono oggetto di un contratto di esclusiva che comporta per gli importatori comunitari una limitazione della possibilità di acquistare le medesime dai produttori di paesi terzi;

<sup>(1)</sup> Articoli 21 e 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92, GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1 e articoli da 291 a 304 del regolamento (CEE) n. 2454/93, GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Cfr. ad esempio la decisione n. 1348/96/CECA, GU L 174 del 12.7.1996, pag. 11.

<sup>(3)</sup> Regolamenti (CE) n. 3050/95, GU L 320 del 30.12.1995, pag. 1, (CE) n. 1255/96, GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1 e (CE) n. 2505/96, GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Vale a dire, tutti i paesi per i quali si applica sulle importazioni dei prodotti in questione un'aliquota del dazio inferiore all'aliquota convenzionale comunitaria.

- quando risulti che i vantaggi derivanti dalla sospensione rischiano di non arrivare fino alle industrie trasformatrici o ai produttori comunitari interessati;
- quando la concessione di questo beneficio fosse contraria ad un'altra politica comunitaria (ad esempio, altri accordi preferenziali, misure antidumping, restrizioni quantitative o relative alla tutela dell'ambiente).

3.3. Quando prodotti identici, di sostituzione o equivalente a quello da importare vengono fabbricati all'interno della Comunità o forniti da produttori, noti alle parti interessate, situati in un paese terzo che gode di un regime tariffario preferenziale, ma in quantità non sufficiente a soddisfare il fabbisogno di tutte le industrie trasformatrici o produttrici comunitarie, possono essere accordate sospensioni tariffarie parziali oppure contingenti tariffari (limitatamente ai quantitativi non disponibili). Nell'adottare la decisione si tiene altresì conto delle importazioni di prodotti per i quali è disponibile un accordo tariffario preferenziale o che vengono destinati alla riesportazione (es. perfezionamento attivo).

Un contingente tariffario può essere richiesto in quanto tale o in conseguenza dell'esame di una domanda di sospensione. In questo contesto si terrà conto, se del caso, di tutte le conseguenze pregiudizievoli che potrebbero subire le nuove produzioni comunitarie, nonché di tutta la capacità produttiva di riserva che potrebbe rendersi disponibile all'interno della Comunità o in un paese terzo che gode di un regime tariffario preferenziale.

La gestione di tali contingenti tariffari si basa sul principio del «primo arrivato primo servito»<sup>(1)</sup>.

3.4. L'equivalenza tra i prodotti da importare e i prodotti comunitari, o i prodotti importati da un paese terzo che gode di un regime tariffario preferenziale, verrà valutata, per quanto possibile, in base a criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche fisico-chimiche essenziali dei prodotti, degli usi a cui sono destinati, del loro uso commerciale e, in particolare, del loro impiego funzio-

nale nonché della loro attuale o futura disponibilità sul mercato comunitario.

In questa valutazione non sono prese in considerazione le eventuali differenze di prezzo fra il prodotto da importare e i prodotti comunitari.

3.5. Conformemente alle disposizioni dei seguenti allegati, le richieste di sospensioni o di contingenti tariffari vanno presentate dagli Stati membri per conto delle industrie trasformatrici o produttrici comunitarie, identificate per nome, che siano attrezzate per utilizzare la merce importata nei loro processi di produzione. I richiedenti devono provare di avere effettivamente tentato di recente, senza riuscirci, di reperire le merci in causa o prodotti equivalenti o di sostituzione presso i fornitori potenziali della Comunità o presso società ad essi note aventi sede in un paese terzo per il quale è previsto un regime tariffario preferenziale.

Essi devono inoltre fornire le informazioni richieste dalla Commissione per consentirle di esaminare la richiesta alla luce dei criteri fissati nella presente comunicazione. Per ragioni di ordine pratico, le richieste non verranno prese in considerazione quando l'importo dei dazi all'importazione da non riscuotere sia valutato inferiore a 20 000 ECU l'anno. Le imprese possono raggrupparsi per raggiungere tale soglia.

3.6. Le disposizioni dei seguenti allegati potranno essere rivedute alla luce del programma «Dogana 2000»<sup>(2)</sup>, in particolare per quanto riguarda l'introduzione, in collaborazione con gli Stati membri, di procedure automatizzate per la trasmissione delle nuove richieste e delle obiezioni.

Gli attuali saldi dei contingenti tariffari sono disponibili quotidianamente su Internet sul server EUROPA alla Webpage «<http://europa.eu.int/en/comm/dg21/tariff/public/infos/qotwelco.htm>».

Gli allegati consolidati dei regolamenti relativi alle sospensioni e ai contingenti tariffari, le nuove richieste di sospensioni tariffarie e gli indirizzi dei ministeri responsabili saranno disponibili a tempo debito sullo stesso server.

<sup>(1)</sup> Cfr. articolo 308, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93, modificato dal regolamento (CE) n. 1427/97, GU L 196 del 24.7.1997, pag. 31.

<sup>(2)</sup> GU L 33 del 4.2.1997, pag. 24, cfr. articoli 9, paragrafo 4 e 10 paragrafo 2.

## ALLEGATO 1

## ELEMENTI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

1. In base all'esperienza acquisita in materia, sembra che il miglior modo di gestire questo settore sia costituito dal raggruppamento delle richieste di sospensione per permettere l'entrata in vigore delle nuove sospensioni e modifiche per il 1° gennaio o per il 1° luglio di ogni anno. Tale raggruppamento facilita il trattamento delle sospensioni, una volta accordate, nell'ambito della TARIC (Tarif intégré des Communautés européennes/tariffa integrata comunitaria) e, per questo tramite, la loro applicazione da parte degli Stati membri. A tale scopo la Commissione provvederà a presentare le sue proposte al Consiglio in materia di sospensioni in tempo utile affinché i regolamenti corrispondenti possano essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* con congruo anticipo prima della loro applicazione. Per quanto riguarda i contingenti tariffari, in talune circostanze potranno venire decisi, mediante regolamento della Commissione, aumenti di quantitativi o proroghe della durata di validità al di fuori dei periodi summenzionati (\*).

**Trasmissione delle richieste**

2. Le richieste di sospensione vengono trasmesse all'ufficio centrale di ciascuno Stato membro, dove vengono esaminate per garantire che risultino conformi alle condizioni stabilite dalla presente comunicazione. Gli Stati membri decidono sotto la loro responsabilità quali richieste inviare al relativo dipartimento della Commissione presso la DG XXI.

Le richieste devono pervenire alla Commissione in tempo debito, tenendo conto del tempo necessario per completare le procedure di esame e per pubblicare un avviso di sospensione o di contingente tariffario. Si tratta del 15 marzo per le sospensioni di cui è richiesta l'entrata in vigore il 1° gennaio successivo e del 15 settembre per le sospensioni di cui è richiesta l'entrata in vigore il 1° luglio successivo.

3. Le richieste di sospensione vengono esaminate dalla Commissione che si avvale del parere del gruppo «Economia tariffaria». Per talune decisioni (ad esempio, l'aumento dei contingenti tariffari nel corso dell'anno) i rappresentanti degli Stati membri votano nell'ambito del comitato del codice doganale — sezione economia tariffaria. Il suddetto gruppo si riunisce, sotto l'egida della Commissione, a seconda della natura e delle esigenze relative ai prodotti da esaminare.
4. Le richieste devono essere presentate in forma corrispondente al modello di cui all'allegato 2 o in formato elettronico equivalente. Allo scopo di accelerarne il trattamento amministrativo ed economico, si raccomanda che le richieste redatte nella lingua del richiedente siano corredate, se del caso, di una traduzione inglese, francese o tedesca (inclusi, se necessario, i dati tecnici).
5. La descrizione dei prodotti deve essere effettuata utilizzando, se opportuno, le denominazioni della Nomenclatura combinata o dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), le Denominazioni comuni internazionali (DCI) o dell'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC) o dell'Indice dei colori (CI). Le unità di misura utilizzate devono essere quelle del Sistema internazionale di unità di misura (SI) e le norme e i metodi di prova devono essere internazionalmente riconosciuti.
6. Le richieste di sospensione devono essere corredate di tutti i documenti necessari ad un esame approfondito delle misure in questione (schede tecniche, prospetti esplicativi, bibliografia commerciale, dati statistici, campioni, ecc.).
7. Eventuali informazioni di carattere riservato dovranno essere trasmesse alla Commissione in plico separato. Il presidente del gruppo «Economia tariffaria» può tuttavia comunicare tali dati ad un altro Stato membro su esplicita richiesta di quest'ultimo, ma soltanto dietro esplicito consenso del rappresentante dello Stato membro responsabile delle informazioni e prendendo tutte le disposizioni del caso al fine di salvaguardarne la riservatezza. In ogni caso, è evidente che le richieste non saranno prese in considerazione nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non vengano fornite informazioni

(\* ) Cfr. articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 2505/96, GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1.



essenziali per la valutazione (in particolare, al fine di proteggere «informazioni riservate relative alla società», ad esempio processi di produzione, formule o composizioni chimiche, ecc.).

8. Qualora lo ritenga necessario, la Commissione può domandare allo Stato membro interessato qualsiasi informazione complementare riguardante una richiesta di sospensione che giudichi indispensabile per consentirle di formulare la sua proposta al Consiglio.

#### **Obiezioni alle richieste presentate dagli Stati membri**

9. Qualsiasi obiezione ad una nuova richiesta deve essere formulata al più tardi nella seconda riunione del gruppo «Economia tariffaria» per il periodo in causa, come stabilito al paragrafo 2. Il presidente può richiedere il parere del gruppo mediante consultazione scritta, nel qual caso le obiezioni devono essere presentate entro un termine ragionevole indicato dal presidente stesso.
10. Qualsiasi obiezione deve essere motivata per iscritto utilizzando il modello di cui all'allegato 3 (o un formato elettronico equivalente) e includere informazioni quanto più complete possibile sull'esistenza di una produzione comunitaria del prodotto in questione o di un prodotto equivalente, nonché sui produttori in grado di fornire tali beni. Tali informazioni dovranno essere inviate contemporaneamente alla Commissione e a tutti gli Stati membri.
11. I criteri succitati si applicano anche alle sospensioni tariffarie attualmente in vigore. Qualora lo ritenga necessario, la Commissione può domandare la presentazione di una nuova richiesta, in cui figureranno le quantità importate nell'ambito della sospensione in corso. Le obiezioni alla proroga di una sospensione tariffaria devono essere formulate al più tardi nella prima riunione del gruppo «Economia tariffaria» per il periodo in questione o mediante consultazione scritta su iniziativa dei servizi della Commissione.

#### **Osservazioni relative alle richieste da parte dei paesi che godono di un regime tariffario preferenziale**

12. Perché se ne possa tener conto, eventuali osservazioni relative a una nuova richiesta presentate da un paese che gode di un regime tariffario preferenziale devono pervenire alla Commissione al più tardi entro il 15 giugno per le sospensioni di cui è richiesta l'entrata in vigore il 1° gennaio successivo ed entro il 15 dicembre per le sospensioni di cui è richiesta l'entrata in vigore il 1° luglio successivo. Le osservazioni devono essere redatte in forma analoga a quella dell'allegato 3 e corredate di elementi di prova sufficienti per dimostrare che il produttore del paese in questione è in grado di fornire il prodotto per il quale si richiede la sospensione tariffaria, nonché che tale prodotto, una volta importato nella Comunità, può beneficiare di un trattamento tariffario preferenziale.
13. Le osservazioni presentate da paesi che godono di un regime tariffario preferenziale in merito alla proroga di una sospensione tariffaria devono pervenire alla Commissione al più tardi entro il 15 maggio per le sospensioni di cui è richiesta l'entrata in vigore il 1° gennaio successivo ed entro il 15 novembre per le sospensioni di cui è richiesta l'entrata in vigore il 1° luglio successivo. La forma e il contenuto di tali obiezioni devono essere conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 12 sopra.
14. La presentazione di osservazioni da parte di paesi che godono di un regime tariffario preferenziale in merito ad una nuova richiesta o alla proroga di una sospensione tariffaria non deve determinare ritardi nella decisione della Commissione di proporre una nuova sospensione oppure di mantenerne o di modificarne una già in vigore. È possibile tener conto di tali obiezioni soltanto se le informazioni e gli elementi di prova di cui dispongono la Commissione e gli Stati membri permettono di concludere senza alcun dubbio che esse sono fondate rispetto agli obiettivi e ai principi stabiliti nella presente comunicazione.

#### **Richieste respinte**

15. Le richieste di sospensione che la Commissione non ha accettato di includere in una proposta al Consiglio possono essere nuovamente prese in considerazione soltanto qualora contengano elementi nuovi e pertinenti ai fini dell'accettazione (ad esempio informazioni supplementari essenziali, obiezioni ritirate da uno Stato membro o che dovrebbero esserlo entro breve tempo).

## ALLEGATO 2

## RICHIESTA DI SOSPENSIONE O DI CONTINGENTE TARIFFARIO

(Stato membro:           )

## Parte I

1. Codice della nomenclatura combinata:
  
2. Descrizione dettagliata del prodotto secondo i criteri della tariffa doganale:
  
3. Altre informazioni, inclusi la denominazione commerciale, l'imballaggio, la funzione, l'utilizzazione prevista del prodotto da importare e, quando trattasi di prodotto intermedio, l'indicazione del prodotto finito e la destinazione finale di quest'ultimo:
  
4. Dichiarazione della parte interessata secondo cui i prodotti importati non formano oggetto di un contratto di esclusiva (accludere un foglio a parte):
  
5. a) Nome e indirizzo delle industrie note nella Comunità o situate in un paese terzo che gode di un regime tariffario preferenziale contattate per l'eventuale fornitura di prodotti identici, di sostituzione o equivalenti:  
  
b) Date e risultati di contatti:  
  
c) Motivi per cui i prodotti delle suddette industrie non risultano appropriati per l'utilizzazione prevista:
  
6. Osservazioni particolari (ad es. indicazioni di sospensioni o contingenti analoghi o precedenti, indicazioni relative a un'informazione tariffaria vincolante esistente, ecc.):

**RICHIESTA DI SOSPENSIONE O DI CONTINGENTE TARIFFARIO**

(Stato membro:            )

**Parte II**

1. Codice della nomenclatura combinata:
2. Richiesta presentata da:  
Indirizzo:  
Telefono/telex/telefax:
3. Previsioni di importazione (annue):  
— valore (in ecu):  
— quantità (in unità statistiche):
4. Importazioni attuali (nell'ultimo anno):  
— valore (in ecu):  
— quantità (in unità statistiche):
5. Periodo richiesto:
6. Aliquota del dazio applicabile al momento della richiesta:
7. Dazi doganali non riscossi (in ecu) su base annua:
8. Nome e indirizzo del produttore non comunitario:
9. Nome e indirizzo dell'importatore e dell'utilizzatore nella Comunità:

**Per i prodotti chimici:**

10. Numero CUS (numero di identificazione dell'inventario doganale europeo dei prodotti chimici) e numero CAS (numero di registrazione del Chemical Abstracts Service):
11. Formula di struttura:

**Allegati (schede relative ai prodotti, prospetti esplicativi, opuscoli, ecc.)**

(data)

*Nota:*

Gli eventuali dati di natura riservata della parte I o II possono essere trasmessi alla Commissione in plico separato.

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO 3

## OBIEZIONE AD UNA RICHIESTA DI SOSPENSIONE O DI CONTINGENTE TARIFFARIO

(Stato membro:            )

|               |
|---------------|
| Richiesta n.: |
| Codice NC:    |
| Merci:        |
| Fascicolo n.: |

Le merci vengono attualmente prodotte nella Comunità.

Le merci verranno prodotte nella Comunità a partire da (indicare la data).

È possibile ottenere nella Comunità uno o più prodotti equivalenti o di sostituzione.

Altro.

**Industrie in grado di fornire un prodotto identico, equivalente o di sostituzione**

Nome dell'industria:

Nome del responsabile:

Indirizzo:

Telefono:

Fax:

E-mail:

Denominazione commerciale del prodotto:

---

**Avviso di apertura di un riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie del Giappone**

(98/C 128/03)

A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie del Giappone<sup>(1)</sup>, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle suddette misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96<sup>(2)</sup> del Consiglio (in appresso denominato «regolamento di base»).

### 1. Domanda di riesame

La domanda è stata presentata per conto di produttori comunitari la cui produzione complessiva del prodotto in esame costituisce una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria complessiva di tale prodotto.

### 2. Prodotto

I prodotti in esame sono le bilance elettroniche per il commercio al minuto (in appresso denominate «bilance elettroniche»), attualmente classificate al codice NC 8423 81 50. Tale codice NC viene citato a puro titolo informativo.

### 3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore sono i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CEE) n. 993/93 del Consiglio<sup>(3)</sup>.

### 4. Motivazione del riesame

La domanda contiene indizi del fatto che la scadenza delle misure porterebbe probabilmente al persistere o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria comunitaria.

I richiedenti hanno dichiarato che i prodotti in questione continuano ad essere esportati dal Giappone a prezzi di dumping. Tale affermazione si basa su un confronto tra i prezzi sul mercato interno giapponese e i prezzi all'esportazione nella Comunità del prodotto oggetto dell'inchiesta. I margini così calcolati sono sostanziali e significativamente superiori a quelli accertati nell'inchiesta precedente.

Si sostiene inoltre che le importazioni vendute a prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria hanno

contribuito al perdurare del pregiudizio nei suoi confronti, provocando una sostanziale caduta dei prezzi, del volume delle vendite, della produzione effettiva e dell'utilizzo della capacità produttiva. Si dichiara infine che, qualora si lasciassero scadere le misure, il pregiudizio non potrebbe che aumentare, essendo continuato nonostante le misure in vigore.

A dimostrazione di quanto affermato in merito al persistere del dumping e del pregiudizio, si dice che, da quando sono stati istituiti i dazi antidumping, i produttori giapponesi hanno sostanzialmente accresciuto la loro capacità produttiva off-shore, in aggiunta alla capacità produttiva già liberamente disponibile in Giappone. Le importazioni del prodotto in questione da alcuni di questi paesi, vale a dire la Corea e Singapore, sono soggette a misure antidumping. Se le misure antidumping nei confronti delle bilance elettroniche prodotte in Giappone non fossero mantenute, si sostiene che i produttori giapponesi potrebbero ritrasferire in Giappone la produzione aggiuntiva dalle loro sedi off-shore, e se ciò dovesse accadere l'inevitabile conseguenza sarebbe un ulteriore incremento del dumping e del pregiudizio da questa fonte di produzione.

Poiché nella denuncia si sostiene che la scadenza delle misure porterebbe ad un accrescimento del dumping e del pregiudizio, la Commissione ritiene opportuno avviare il riesame non solo ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ma anche dell'articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

### 5. Procedura per la determinazione del dumping e del pregiudizio

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l'avvio di un riesame, la Commissione apre un'inchiesta ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base.

#### a) Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori comunitari, agli esportatori e agli importatori che hanno partecipato all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure. Al tempo stesso, una copia del questionario corrispondente sarà inviata a tutte le associazioni rappresentative conosciute degli esportatori o degli importatori. Alle autorità dei paesi esportatori saranno comunicati i nominativi degli esportatori risaputamente interessati e sarà fornita una copia del questionario che è stato loro inviato.

<sup>(1)</sup> GU C 329 del 31.10.1997, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (GU L 317 del 6.12.1996, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 104 del 29.4.1993, pag. 4.

Gli altri esportatori e importatori sono invitati a contattare immediatamente la Commissione per scoprire se sono interessati dal riesame. In questo caso devono chiedere il più presto possibile, e comunque entro un termine di 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, una copia del questionario, in quanto tutti i questionari devono essere compilati entro il termine di cui al paragrafo 7 del presente avviso. Le richieste di questionari devono essere presentate per iscritto all'indirizzo sotto indicato e devono riportare il nominativo, l'indirizzo e i numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata.

#### b) *Raccolta delle informazioni e audizioni*

Tutte le parti interessate, purché possano dimostrare che l'esito dell'inchiesta può avere ripercussioni nei loro confronti, sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire i relativi elementi di prova.

La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

### 6. Interesse della Comunità

Conformemente all'articolo 21 del regolamento di base e perché si possa stabilire con cognizione di causa se l'abrogazione o il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore sarebbero nell'interesse della Comunità, i produttori comunitari, gli importatori e le loro associazioni rappresentative e gli utilizzatori rappresentativi possono, entro il termine specificato nel presente avviso, manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione. Si noti che qualsiasi informazione presentata ai sensi del suddetto articolo sarà presa in considera-

zione unicamente se suffragata da concreti elementi di prova al momento della presentazione.

### 7. Termini

Perché le loro posizioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta, le parti interessate devono manifestarsi, comunicare le proprie osservazioni per iscritto e presentare informazioni entro 40 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso. Entro lo stesso termine le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione. Tale termine si applica anche alle parti interessate che non sono note alla Commissione, che pertanto nel loro interesse sono invitate a mettersi immediatamente in contatto con la Commissione al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale I  
Relazioni esterne: politica commerciale e relazioni con l'America del Nord, l'Estremo Oriente, l'Australia e la Nuova Zelanda  
Direzioni I-C/I-E  
(DM 24 8/38)  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles  
Fax (32-2) 295 65 05  
Telex COMEU B 21877

### 8. Mancata collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro il termine stabilito oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, potranno essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, sulla base dei dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.

## AIUTI DI STATO

C 83/97 (ex NN 153/97)

Germania

(98/C 128/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)***Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati, relativa agli aiuti concessi a Dow/Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH (BSL), Germania**

Con la lettera sotto riportata la Commissione ha informato il governo tedesco della decisione di avviare la procedura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE.

«1. In data 28 novembre 1995 e 29 maggio 1996 la Commissione ha adottato la decisione finale di approvare aiuti per 9,5 miliardi di DEM per la privatizzazione dei maggiori complessi industriali chimici dell'ex Repubblica democratica tedesca, riuniti con la denominazione di Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH (BSL) (1).

1.1. La BSL, insediata nella zona di Halle-Lipsia nel Land Sassonia-Anhalt, è succeduta alle tre imprese chimiche Buna (Schkopau), SOW (Böhlen) e Leuna-Werke GmbH (Leuna) che nell'ex DDR avevano attività in numerosi settori diversi ed occupavano 68 500 addetti.

1.2. Dopo la riunificazione tedesca del 1991, la Treuhandanstalt (THA), l'ente fiduciario incaricato della privatizzazione, nell'ambito della liquidazione dei settori obsoleti delle tre imprese, che avevano livelli di produzione antieconomici, ha riunito i settori rimanenti in un'unica impresa. I tre stabilimenti erano indipendenti, in quanto il cracker di Böhlen forniva agli impianti di poliolefine di Buna e Leuna, con i quali era collegato mediante condutture, le olefine necessarie per la loro produzione. Di conseguenza, la THA ha dovuto privatizzare le tre sedi congiuntamente e, nel contempo, ha ridotto il numero degli addetti a 5 820 con il gennaio 1995.

1.3. La Dow Chemical Company (Dow), unico offerente per la privatizzazione di BSL, ha presentato un valido progetto per la ristrutturazione completa del complesso di produzione di olefine. Il progetto prevedeva un'ulteriore riduzione del numero dei dipendenti a

2 200 entro il gennaio 1999, ma conteneva prospettive di una redditività a lungo termine del complesso. Nell'aprile 1995, l'accordo di privatizzazione tra Dow e la "Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben" (BvS) — succeduta alla THA — è stato ratificato con atto notarile. Il contratto, contenente una clausola sospensiva in attesa dell'approvazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93 del trattato CE, prevedeva notevoli pagamenti da parte della BvS a BSL che superavano considerevolmente il prezzo pagato da Dow per rilevare l'impresa.

La Commissione ha sempre sostenuto che una vendita di privatizzazione ad una parte diversa dal maggiore offerente in una gara pubblica, d'appalto o ad un prezzo negativo può contenere aiuti di Stato. La Commissione ha di conseguenza valutato, in una procedura ex articolo 93, paragrafo 2, gli elementi di aiuto contenuti nell'accordo di privatizzazione per verificarne la compatibilità con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.

2. Il contratto di privatizzazione originariamente notificato alla Commissione conteneva aiuti di Stato per 11,597 miliardi di DEM più pagamenti compensativi per spese di energia nonché costi per la costruzione e l'utilizzo di una conduttura fino a Rostock, i cui rischi non erano definibili. Nell'ambito della procedura ex articolo 93, paragrafo 2, il governo tedesco ha accettato di ridurre l'importo dell'aiuto. La Commissione ha infine statuito che un importo massimo di 9,5 miliardi di DEM costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, aiuto che poteva essere dichiarato compatibile con il mercato comune qualora fossero soddisfatte determinate condizioni, previste nella decisione.

2.1. Un fattore fondamentale nell'approvazione dell'aiuto da parte della Commissione era il fatto che il programma di ristrutturazione presentato da Dow era composto da elementi interconnessi, ciascuno dei quali era necessario per costituire un complesso integrato e redditizio e che nessuno di questi elementi poteva essere tralasciato o modificato senza danneggiare l'intero complesso.

(1) A causa di differenze minime tra la versione tedesca e quella inglese della decisione del 28 novembre 1995, la Commissione ha adottato il 29 maggio 1996 una versione armonizzata di detta decisione, che è stata pubblicata nella GU L 239 del 19 settembre 1996 come decisione della Commissione 96/545/CE.

Inoltre, nel corso della procedura ex articolo 93, paragrafo 2, la Commissione ha verificato se l'espansione delle capacità esistenti e l'introduzione di nuova capacità potevano determinare un eccesso di capacità sul mercato o se questo sarebbe avvenuto in settori dove esistevano già eccessi strutturali di capacità. È stato concluso che, ad eccezione di un impianto di produzione di anilina, nessuno degli impianti di Dow progettati avrebbe determinato un eccesso di capacità nei settori di produzione di BSL. Di conseguenza, la Commissione ha approvato, tra l'altro, sovvenzioni agli investimenti per gli impianti seguenti:

- impianto di produzione di benzene con una capacità di 200 kt/a,
- modernizzazione dell'impianto di produzione di butadiene con una capacità di 45 kt/a (senza aumento di capacità),
- unità di produzione di etilbenzene/stirene con una capacità di 200 kt/a,
- impianti di produzione di acidi acrilici (90 kt/a) ed esteri acrilici (93 kt/a),
- impianto di produzione di LDPE (polietilene a bassa densità) a Leuna con una capacità di 145 kt/a,
- modernizzazione degli impianti di produzione di gomma SB (70 kt/a) e gomma PB (24 kt/a).

La Commissione ha inoltre tenuto conto del fatto che Dow ha dato un significativo contributo alla ristrutturazione (1,5 miliardi di DEM), a cui si sarebbero aggiunti 212 milioni di DEM qualora Dow avesse deciso di realizzare un impianto di produzione di anilina o di effettuare a proprie spese un investimento sostitutivo.

La Commissione ha inoltre considerato il fatto che gli aiuti a BSL potrebbero garantire la creazione di un fulcro industriale, con effetti positivi per l'occupazione e per la regione in generale. In questo contesto, la Commissione ha inoltre tenuto conto del fatto che il contratto di privatizzazione prevedeva che Dow e BSL effettuassero entro il 2010 ulteriori investimenti per 1,2 miliardi di DEM, oltre a quelli fatti nell'ambito del programma di ristrutturazione, per garantire la competitività a lungo termine, la crescita e la redditività economica del complesso petrolchimico.

2.2. I vari elementi di aiuto includevano un importo massimo di 2,973 miliardi di DEM di aiuti agli investimenti per finanziare il programma di ristrutturazione e una compensazione del flusso di cassa per un massimo di 2,988 miliardi di DEM per il periodo della ristrutturazione, che doveva durare dal 1996 al 31 maggio 2000.

2.2.1. Nell'ambito degli aiuti all'investimento, la Commissione ha approvato 327 milioni di DEM di aiuti agli investimenti negli impianti che non erano parte integrante di BSL per la produzione di acido ftalico, solventi e dispersioni. Il contratto di privatizzazione prevedeva che, qualora Dow non intendesse proseguire l'attività di tali impianti e non riuscisse a trovare un compratore, li poteva chiudere a condizione di offrire adeguati investimenti sostitutivi. Tali investimenti avrebbero potuto ottenere aiuti per 327 milioni di DEM. La Commissione ha approvato questo importo per gli investimenti di cui sopra solo perché, in quella fase, non poteva sapere quali sarebbero stati gli investimenti sostitutivi.

Il costo per l'installazione e l'utilizzo della conduttura fino a Rostock, che è stato determinato nel corso della procedura ex articolo 93, paragrafo 2, e approvato dalla Commissione, era pari a 540 milioni di DEM.

2.2.2. Il contratto di privatizzazione originale prevedeva che il prezzo che BSL doveva pagare per vapore ed energia fosse sovvenzionato dalla BvS. Nel periodo di ristrutturazione, fino al 31 maggio 2000, tali sovvenzioni dovevano essere concesse in parte mediante la compensazione del flusso di cassa e in parte in aggiunta ad essa. Per il periodo successivo alla ristrutturazione, fino al 31 dicembre 2014, il contratto prevedeva una sovvenzione aggiuntiva per i costi di vapore ed energia. Gli importi esatti degli aiuti da versare per compensare i costi dell'energia non erano specificati nel contratto originale di privatizzazione. Nel corso della procedura, tuttavia, tali costi sono stati quantificati per un totale di 966 milioni di DEM, di cui 162 milioni di DEM provenivano dalla compensazione del flusso di cassa e i restanti 804 milioni di DEM dovevano essere versati come compensazione aggiuntiva per i costi di energia e vapore.

Nel corso della procedura ex articolo 93, paragrafo 2, la Commissione ha dichiarato chiaramente che non esistevano giustificazioni per un aiuto al funzionamento di questo tipo. I contratti per la fornitura di energia vengono solitamente negoziati tra le imprese, senza avere a disposizione aiuti a copertura della differenza tra il prezzo che il compratore è disposto a pagare e quello che il fornitore vuole ricevere. La Commissione ha inoltre sottolineato che la Germania non poteva dimostrare in maniera convincente che questi aiuti per i costi dell'energia fossero la conseguenza del processo di ristrutturazione o fossero collegati ad esso.

La autorità tedesche e Dow hanno di conseguenza deciso di eliminare completamente dal contratto di privatizzazione le parti che prevedevano una compensazione dei costi di energia e vapore oltre alla compensazione del flusso di cassa e di diminuire i massimali di quest'ultima di 162 milioni di DEM, passando da 3,150 miliardi di DEM a 2,988 miliardi di DEM.

2.3. Le condizioni alle quali la Commissione ha approvato gli elementi di aiuto contenuti nel contratto di privatizzazione erano tra l'altro, le seguenti:



- esclusione dei costi relativi agli impianti per la produzione di anilina, acido nitrico e nitrobenzene per un importo di 212 milioni di DEM (articolo 2, paragrafo 1, della decisione) dal contributo in conto capitale della BvS;
- soppressione degli articoli relativi alla sovvenzione dei costi dell'energia (articolo 2, paragrafo 3, della decisione);
- trasmissione alla Commissione del contratto modificato e notifica a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE di qualsiasi deviazione dal contratto modificato (articolo 3 della decisione);
- presentazione alla Commissione di rapporti semestrali sul progredire della ristrutturazione e sull'importo degli aiuti effettivamente accordati nell'ambito delle varie voci nel contratto di privatizzazione (articolo 4, paragrafo 1, della decisione);
- astensione dalla concessione di ulteriori aiuti a BSL a sostegno del piano di ristrutturazione (articolo 5 della decisione).

2.4. È necessario notare che la Commissione, nell'approvare gli aiuti agli investimenti e la compensazione del flusso di cassa, era conscia del fatto che il contratto di privatizzazione, affinché BSL non utilizzasse l'importo complessivo degli aiuti concordati, conteneva clausole di incentivazione sotto forma di premi (20 % per gli aiuti agli investimenti e 33 % per la compensazione del flusso di cassa) sull'importo non utilizzato alla fine del periodo di ristrutturazione.

3. Con lettera del 9 agosto 1996, le autorità tedesche hanno presentato alla Commissione il secondo accordo di modifica<sup>(2)</sup> che è stato concluso per conformarsi alla decisione della Commissione del 29 maggio 1996. Dopo aver esaminato le modifiche e i relativi allegati, la Commissione ha concluso che non era in grado di decidere se era stata effettivamente rispettata la suddetta decisione.

Il piano di gestione nella seconda modifica non corrispondeva al piano originale in base al quale la Commissione aveva adottato la propria decisione. In particolare erano state notevolmente aumentate le capacità previste per la produzione di benzene.

Era stato inoltre negoziato un nuovo contratto per la fornitura di energia tra BSL e VKR (VEBA). Il secondo accordo di modifica conteneva una nuova clausola se-

(<sup>2</sup>) Il primo accordo di modifica, che stabilisce come data del trasferimento economico il 1° giugno 1995, copre il periodo compreso tra tale data e il momento in cui la Commissione ha approvato l'aiuto.

condo la quale i calcoli per la compensazione del flusso di cassa dovevano includere "pagamenti per contratti di fornitura di energia e vapore approvati dalla BvS". Secondo articoli comparsi nella stampa tedesca i nuovi contratti per la fornitura di energia prevedevano un prezzo molto più alto nel periodo di ristrutturazione (durante il quale la BvS compenserà i flussi di cassa negativi) rispetto agli anni successivi; ciò sarebbe stato fatto per aggirare la decisione della Commissione che escludeva l'approvazione di aiuti a copertura dei costi per l'energia.

Con lettera del 30 ottobre 1996 sono state chieste ulteriori spiegazioni in materia.

Il 2 dicembre 1996 sono state fornite le spiegazioni richieste in merito alle modifiche del programma d'investimento. Per quanto riguarda la fornitura di energia, le autorità tedesche hanno dichiarato che erano ancora in corso trattative tra Dow e BSL.

Il 23 gennaio 1997 ha avuto luogo un incontro bilaterale tra rappresentanti della Commissione e le autorità tedesche, nel corso del quale sono stati discussi i punti di cui sopra.

4. Il 10 aprile 1997 i contratti per la fornitura di energia sono stati esaminati da funzionari della Commissione a Schkopau. I risultati di tale analisi sono stati i seguenti:

- i contratti per la fornitura di energia sono stati conclusi per un periodo di 19 anni (fino al 31 dicembre 2014). Per il restante periodo di ristrutturazione (fino al 31 maggio 2000) durante il quale, in base al contratto di privatizzazione, le perdite verranno coperte dalla BvS, i contratti prevedono prezzi<sup>(3)</sup> che superano ampiamente i prezzi medi per la fornitura di energia e vapore. Per il periodo successivo alla ristrutturazione, tuttavia, quando sarà la Dow stessa a dover finanziare le eventuali perdite di BSL, i contratti prevedono prezzi per la fornitura di energia che sono inizialmente molto inferiori ai prezzi medi. Tali prezzi aumenteranno poi gradualmente ogni anno fino a raggiungere il livello medio dei prezzi nel 2014;
- secondo BSL, le ragioni per questa particolare evoluzione dei prezzi sono le seguenti:
  - i prezzi applicati fino al 31 maggio 2000 sono in linea con i prezzi dell'energia applicati nei

(<sup>3</sup>) Gli importi esatti e i dettagli sul calcolo dei prezzi sono noti alla Commissione. Per ragioni di riservatezza, tuttavia, tali dati non vengono pubblicati.

nuovi Länder per le grandi utenze, con un consumo di 25 MW e 7 000 h/a. I prezzi riflettono inoltre il consumo relativamente basso ed in particolare modo le oscillazioni nel consumo nel periodo della ristrutturazione;

- i prezzi notevolmente più bassi a partire dal giugno 2000 riflettono gli effetti della liberalizzazione dei prezzi dell'elettricità. BSL voleva inserire nel contratto una clausola che consentisse la revisione dei prezzi in caso di effetti dovuti alla liberalizzazione (il contratto è stato concluso prima che il Consiglio raggiungesse l'accordo in materia); tale clausola è stata poi sostituita da una diminuzione dei prezzi a partire dal 2000;
- Dow ha centrali elettriche in diverse sedi, come ad esempio Stade, dove produce cloro a partire da gas naturale. Una centrale elettrica della nuova generazione consentirebbe la fornitura di energia ad un prezzo inferiore anche a quello che BSL dovrebbe pagare dopo il giugno 2000. In base al contratto per la fornitura dell'energia, BSL ha il diritto di costruire una propria centrale elettrica qualora VKR non fosse in grado di offrire un prezzo altrettanto basso di quello ottenibile con una centrale propria. Infatti, qualora BSL avesse realizzato da subito una propria centrale, essa sarebbe stata operativa per il 2000;
- le oscillazioni nei consumi diminuiranno dopo la conclusione della ristrutturazione. Nel 1996 il consumo di elettricità è stato compreso tra i 43,2 MW e i 125,2 MW. Le oscillazioni sono state notevoli anche nel corso di uno stesso mese (luglio 1996: tra 34,4 MW e 124,9 MW). Oscillazioni simili si possono notare anche nel consumo di vapore. Inoltre, a partire dalla fine del 1998 la produzione di cloro avverrà con il processo di membrana. Nel frattempo si prevede che il consumo di elettricità per la produzione di cloro scenderà da 74 MW a 55 MW e a 37 MW, per risalire poi a 56 MW. Vi saranno inoltre due chiusure complete di durata limitata;
- i prezzi dell'energia nei nuovi Länder tedeschi sono ancora superiori di circa il 25 % a quelli del resto del paese. Si prevede che con il passare del tempo i prezzi raggiungeranno i medesimi livelli;
- dai contratti per la fornitura di energia risulta inoltre che BSL finanzia in parte gli adeguamenti della centrale di VKR ricevendo perciò dalla BvS pagamenti compensativi [...].

5. Fino all'agosto 1997, la Commissione ha ricevuto tre relazioni semestrali che si riferivano al periodo compreso tra il 1° giugno 1995 e il 31 dicembre 1996. Tali relazioni non erano tuttavia sufficientemente dettagliate per verificare se le misure di ristrutturazione rispettavano la decisione della Commissione del 29 maggio 1996. Le autorità tedesche sono state informate di ciò con lettera del 4 agosto.

6. Con lettera dell'8 settembre 1997, il governo tedesco ha presentato alla Commissione due nuovi accordi contrattuali conclusi tra Dow e la BvS, assieme ad una nota esplicativa. Tali accordi (il terzo e il quarto accordo di modifica del contratto di privatizzazione) sono stati conclusi nell'aprile 1996 e il 1° settembre 1997. Il terzo accordo di modifica riguarda la condotta fino a Rostock; il quarto si riferisce, tra l'altro, alle modifiche degli impianti che devono essere costruiti o ammodernati. A differenza del contratto di privatizzazione stesso, nessuno dei due accordi di modifica contiene condizioni sospensive in attesa dell'approvazione della Commissione a norma dell'articolo 93 del trattato CE.

6.1. La lettera dell'8 settembre delle autorità tedesche non fa soltanto riferimento al rispetto della decisione della Commissione, ma fornisce anche le informazioni previste per una notifica a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, nel caso in cui la Commissione ritenesse che le modifiche al piano di ristrutturazione alterino gli aiuti ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato.

6.2. Nella lettera succitata, la Commissione è stata anche informata del fatto che Dow, con il terzo accordo di modifica, ha formalmente acquisito l'80 % di BSL. Inoltre Dow starebbe effettuando presso le tre sedi investimenti aggiuntivi per i quali la BvS non fornirebbe alcun aiuto. Si tratterebbe della costruzione di un nuovo impianto di produzione di PET, con una capacità di 150 kt/a, che dovrebbe iniziare la produzione nella seconda metà del 1998, e della costruzione di un impianto di produzione di XPS (schiuma di polistirene estrusa) in grado di produrre 300 000 m<sup>3</sup> all'anno. L'impianto di produzione di aniline che, secondo la decisione della Commissione, non poteva ricevere aiuti nell'ambito del piano di ristrutturazione, verrà costruito da Dow Germany a Böhlen (la sede di SOW) su un terreno affittato da BSL. Gli investimenti complessivi per la ristrutturazione procederebbero più o meno come previsto, il che rende improbabile una richiesta di prolungare il periodo di ristrutturazione dai cinque a sei o sette anni. Sarebbero inoltre in corso trattative con diverse imprese di lavorazione a valle interessate a realizzare impianti produttivi nelle sedi BSL. Il progetto di ristrutturazione di BSL raggiungerebbe molto probabilmente l'effetto desiderato di stimolare sia Dow che altre imprese del settore chimico agli investimenti in questa zona.

6.3. Il terzo accordo di modifica prevede che MIDER (Mitteldeutsche Erdölraffinerie, già Leuna 2000) contribuisca con 10,5 milioni di DEM alla costruzione della conduttura fino a Rostock. Il contributo della BvS viene diminuito di tale somma, ma il massimale complessivo degli aiuti rimane invariato.

6.4. I cambiamenti previsti nel quarto accordo di modifica si riferiscono ai seguenti impianti:

- per quanto riguarda l'adeguamento del cracker, vi è un aumento della capacità di produzione di etilene di purezza chimica a 60 kt/a. L'etilene di purezza chimica è necessario per la produzione di etilbenzene e, più a valle, di stirene. La capacità di etilene di purezza per polimeri rimarrà a 450 kt/a;
- è stato deciso di aumentare la capacità dell'impianto di produzione di benzene a 320 kt/a. La capacità originariamente prevista era di 120 kt/a, ma nel corso della procedura ex articolo 93, paragrafo 2, la capacità prevista era già stata aumentata a 200 kt/a e su questa capacità la Commissione ha basato la propria decisione del 29 maggio 1996. Il benzene, difficile da trasportare, verrà utilizzato in loco soprattutto dall'impianto di produzione, di aniline e quello di etilbenzene/stirene;
- un aumento della capacità dell'impianto di produzione di butadiene da 45 kt/a a 120 kt/a è stato introdotto nel piano di ristrutturazione in sostituzione del serbatoio di stoccaggio di propano per 45 milioni di DEM approvato nella decisione della Commissione ma non più richiesto dal piano di ristrutturazione modificato. Il butadiene verrà utilizzato in loco nel nuovo impianto di lavorazione per elastomeri di solubilizzazione. Il finanziamento dell'ampliamento dell'impianto di produzione di butadiene richiederà 90 milioni di DEM;
- l'unità di produzione di etilbenzene/stirene è stata aggiunta al piano di ristrutturazione come parte della compensazione per i pagamenti per le "deficienze strutturali" che la Commissione non ha accettato. La capacità di tale unità passerà da 200 kt/a a 280 kt/a. Entrambi i prodotti verranno utilizzati in loco. Il quarto accordo di modifica prevede che 33 milioni di DEM del suddetto investimento non vengano finanziati dalla BvS. L'intero impianto costerà 75 milioni di DEM in più rispetto a quanto originariamente previsto;
- gli impianti di produzione di acidi acrilici ed esteri acrilici verranno costruiti da Hoechst per conto di BSL. Essi avranno una capacità inferiore rispetto a quanto originariamente previsto e un costo notevolmente superiore. Il quarto accordo di modifica prevede un massimale di 390 milioni di DEM per la partecipazione della BvS al finanziamento di tale investimento. Nel quarto accordo di modifica gli accordi

conclusi tra BSL e Hoechst, che non sono stati acclusi alla lettera del governo tedesco dell'8 settembre 1997, si riferiscono sia alla gestione che alla costruzione degli impianti suddetti e prevedono un pagamento a titolo di incentivo a Hoechst;

- la nuova versione dell'allegato 7 all'accordo di privatizzazione indica una capacità complessiva di produzione di EDC di 532 kt/a, mentre la versione precedente prevedeva solo 276 kt/a;
- per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti di 327 milioni di DEM approvati per impianti che non costituivano parte integrante di BSL (quali quelli di produzione di acido ftalico, solventi, dispersioni) o per investimenti in impianti sostitutivi, il quarto accordo di modifica precisa quali unità di produzione verranno chiuse e quali mantenute. Per il mantenimento degli impianti l'investimento sarà pari solo a 28 milioni di DEM; per i restanti 299 milioni, l'accordo prevede impianti sostitutivi, il cui costo complessivo sarà pari a 432 milioni di DEM: un impianto di produzione di resine idrocarburiche (15 kt/a), un impianto di produzione di polistirene sindiotattico (36 kt/a), un impianto di produzione di elastomeri di solubilizzazione (60 kt/a) e un impianto di produzione di policicloesilene (PCHE) (23 kt/a);
- la capacità dell'impianto di produzione di LDPE a Leuna viene ora indicata in 160 kt/a, anziché 145 kt/a;
- infine, la capacità degli impianti esistenti e ammodernati che producono gomma SBR e PBR è stata fissata rispettivamente a 90 kt/a e 27 kt/a, anziché alle previste 70 kt/a e 24 kt/a.

7. Come già precisato dalla Commissione nella sua decisione del 29 maggio 1996<sup>(4)</sup>, non sussistono dubbi sul fatto che il sostegno finanziario che verrà fornito dalla BvS a Dow nell'ambito della privatizzazione di BSL costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

Inoltre, come specificato in tale decisione<sup>(5)</sup>, i fabbricanti di prodotti chimici operano in un regime di concorrenza e tali prodotti sono oggetto di un attivo commercio tra Stati membri, come è ben documentato dalle statistiche sul commercio<sup>(6)</sup>. La BSL non solo continuerà a produrre alcuni dei prodotti intermedi fabbricati in passato da Buna, SOW e Leuna, ma produrrà anche nuovi derivati nell'ambito del nuovo complesso produttivo integrato risultante dalla ristrutturazione.

<sup>(4)</sup> GU L 239 del 19.9.1996, pag. 2.

<sup>(5)</sup> GU L 239 del 19.9.1996, pag. 7.

<sup>(6)</sup> Cfr. Panorama dell'industria comunitaria, capitolo 7.

L'aiuto finanziario accordato ad un'impresa può rafforzare la posizione nei confronti delle imprese che le fanno concorrenza nella Comunità e nello Spazio economico europeo; qualora ciò si verifichi si deve ritenere che l'aiuto in questione influenzi la concorrenza per tali imprese.

8. Con lettera dell'8 settembre 1997, le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione le deviazioni dal contratto di privatizzazione autorizzato tra Dow e la BvS. Le autorità tedesche hanno perciò adempiuto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione della Commissione del 29 maggio 1996 in combinato disposto con l'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE. Esse non hanno tuttavia ottemperato alla disposizione dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE che prevede che lo Stato membro interessato non possa dare esecuzione alle misure progettate prima che la Commissione abbia adottato una decisione finale. Contrariamente a quanto previsto dal contratto di privatizzazione originale, i contratti di modifica non prevedono alcuna condizione sospensiva in attesa dell'approvazione della Commissione. La validità giuridica di questi contratti di modifica inizia tuttavia alla loro stipula e gli aiuti versati sulla loro base potrebbero essere stati concessi senza approvazione preventiva da parte della Commissione. Aiuti di questo tipo sarebbero formalmente illegali.

9. Vi sono inoltre dubbi sul fatto che gli aiuti concessi per la privatizzazione attuata nella forma prevista del terzo e quarto accordo di modifica sarebbero compatibili con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.

9.1. Vi sono seri dubbi sul fatto che gli aiuti sopra descritti rientrino fra quelli oggetto della decisione della Commissione del 29 maggio 1996.

Come ha affermato la Commissione in detta decisione, la prevista ristrutturazione di BSL è volta a creare un complesso integrato nel quale tutte le singole parti siano interdipendenti. Se viene quindi cambiata la capacità di un impianto ciò ha delle conseguenze anche per la produzione e per l'approvvigionamento degli altri impianti.

La Commissione è conscia del fatto che l'importo complessivo degli aiuti citato nella sua decisione non è stato modificato. È necessario tuttavia considerare che la Commissione ha approvato massimali di aiuti relativi a progetti specifici e non un importo complessivo. La Commissione ha persino approvato un regime di incentivazione destinato ad ottenere che venisse versata una somma inferiore al limite massimo dell'aiuto.

La Commissione comprende che un progetto di ristrutturazione, ed in particolare quello in oggetto, di portata decisamente straordinaria, non costituisce un'entità completamente statica: possono insorgere nuove opportunità e possibilità che, se realizzate, possono rendere il pro-

getto più interessante. La Commissione ribadisce tuttavia che la sua decisione del 29 maggio 1996 è basata sugli effetti per la concorrenza di prodotti e capacità chiaramente definiti. Qualsiasi nuovo cambiamento che aumenti le capacità produttive o dia luogo a prodotti diversi non è contemplato dalla decisione e dovrebbe essere di conseguenza finanziato dall'impresa stessa, utilizzando solo i consueti strumenti di aiuto.

Viste le considerazioni sopra esposte, la Commissione nutre seri dubbi sul fatto che i cambiamenti del piano di ristrutturazione, contenuti negli accordi di modifica, non alterino la valutazione di cui alla decisione del 29 maggio 1996:

- il contributo di 10,5 milioni di DEM da parte di MIDER per la condotta fino a Rostock, concordato con il terzo accordo di modifica, comporta manifestamente un aumento dell'importo degli aiuti disponibili per altri investimenti. È vero che tale somma viene detratta dal contributo della BvS, ma il massimale complessivo degli aiuti rimane invariato. Questa cifra andrebbe invece detratta dall'importo complessivo degli aiuti, tanto più che MIDER riceve a sua volta notevoli sovvenzioni e di conseguenza il suo contributo è assimilabile alla concessione di aiuti a norma di altri regimi;
- per quanto riguarda l'adeguamento del cracker, la Commissione prende nota del fatto che la capacità produttiva di etilene di purezza chimica verrà aumentata a 60 kt/a. In questo contesto, la Commissione desidererebbe sapere se per l'investimento effettuato nel cracker valgono ancora le informazioni fornite dalle autorità tedesche prima della decisione della Commissione del 29 maggio 1996. Sarebbe in particolare importante sapere se l'aumento della produzione di etilene di purezza chimica avverrà nell'ambito della capacità complessiva del cracker o ne determinerà un aumento;
- per quanto riguarda l'aumento di capacità dell'impianto di produzione di benzene da 200 kt/a a 320 kt/a, la Commissione non vede attualmente motivi per cui i costi di investimenti aggiuntivi dovrebbero essere finanziati nell'ambito degli aiuti approvati. Anche se il benzene stesso non viene commercializzato, l'anilina certamente lo è. Poiché diversi produttori di anilina hanno a più riprese espresso la loro preoccupazione alla Commissione in merito all'impianto di produzione di anilina, la compatibilità dell'aiuto per i circa 50 milioni di DEM di investimenti aggiuntivi è discutibile;
- per quanto riguarda l'aumento di capacità per l'impianto di butadiene (da 45 kt/a a 120 kt/a), che è stato aggiunto al piano di ristrutturazione in sostituzione del serbatoio di stoccaggio di propano del valore di 45 milioni di DEM, approvato nella decisione

della Commissione ma non più necessario nel piano di ristrutturazione modificato, pare dubbia la compatibilità del finanziamento dei costi (90 milioni di DEM) di espansione di tale impianto da parte della BvS;

- la Commissione non può inoltre accettare l'aumento di capacità (da 200 kt/a a 280 kt/a) dell'unità di produzione di etilbenzene/stirene, che è stata aggiunta al piano di ristrutturazione in sostituzione parziale dei pagamenti "per deficienze strutturali". Il quarto accordo di modifica prevede che 33 milioni di DEM dell'investimento non vengano finanziati dalla BvS. La Commissione nutre seri dubbi sugli aiuti a quest'investimento per le seguenti ragioni: la capacità originaria di 200 kt/a sembra essere superiore a quanto comunicato alla Commissione nell'ambito della procedura ex articolo 93, paragrafo 2, e non è certo che i 33 milioni di DEM rappresentino effettivamente il costo dell'aumento di capacità, dato che l'impianto costerà 75 milioni di DEM in più rispetto a quanto originariamente preventivato;
- gli impianti di produzione di acidi acrilici ed esteri acrilici che verranno costruiti da Hoechst per conto di BSL avranno una capacità inferiore rispetto a quanto originariamente progettato, ma costeranno notevolmente di più. Il quarto accordo di modifica prevede per il contributo di BvS a questo investimento un massimale di 390 milioni di DEM. La Commissione non dispone degli accordi tra BSL e Hoechst ma dal quarto accordo di modifica si può ricavare che tali accordi riguardano sia la gestione che la costruzione degli impianti in questione e che vi è un pagamento a titolo di incentivo a Hoechst. La Commissione teme di conseguenza che Hoechst possa diventare un beneficiario dell'aiuto approvato dalla Commissione per BSL;
- per quanto riguarda l'impianto di produzione di EDC, vi sono delle incongruenze per quanto riguarda le cifre. L'allegato 7 al contratto originale di privatizzazione prevedeva una capacità di 276 kt/a, mentre il quarto accordo modificato indica una capacità di 532 kt/a. In questo contesto, la Commissione desidererebbe sapere se l'investimento effettuato nel cracker corrisponde ancora alle informazioni fornite dalle autorità tedesche prima che venisse adottata la decisione della Commissione del 29 maggio 1996;
- la Commissione aveva approvato anche gli aiuti agli investimenti, pari a 327 milioni di DEM, per impianti che non erano parte integrante di BSL (impianti di produzione di acido ftalico, solventi, dispersioni). Il contratto di privatizzazione prevede che, qualora non intendesse continuare a gestire questi impianti e non fosse in grado di trovare un compratore, Dow li può

chiudere a condizione di offrire adeguati investimenti sostitutivi. Tali investimenti potrebbero quindi ricevere gli aiuti di 327 milioni di DEM. Quando ha approvato l'aiuto, la Commissione non era ovviamente in grado di approvare eventuali investimenti sostitutivi, sconosciuti in quel momento, e ha di conseguenza approvato solo aiuti per gli impianti di produzione di acido ftalico, solventi e dispersioni.

- Nel quarto accordo di modifica viene specificato quali unità verranno chiuse e quali verranno mantenute; in quest'ultimo caso gli investimenti saranno pari solo a 28 milioni di DEM. Per i restanti 299 milioni di DEM, l'accordo prevede impianti sostitutivi il cui costo complessivo sarà pari a 432 milioni di DEM: un impianto di produzione di resine idrocarbure (15 kt/a), un impianto sindiotattico di produzione di polistirene (36 kt/a), un impianto di produzione di elastomeri di solubilizzazione (60 kt/a) ed un impianto di produzione di policicloesilene (PCHE) (23 kt/a).

La Commissione è meno critica in merito a questi investimenti sostitutivi per due motivi: la possibilità di investimenti sostitutivi era stata esplicitamente menzionata nel contratto di privatizzazione e una parte considerevole dei loro costi non verrebbe finanziata dalla BvS. Tuttavia non è possibile escludere con certezza che questi investimenti alternativi non causino particolari problemi settoriali incidendo sugli scambi tra Stati membri in misura contraria al comune interesse;

- la capacità dell'impianto di produzione di LDPE a Leuna viene ora dichiarata pari a 160 kt/a anziché 145 kt/a. La Commissione ha bisogno di sapere le ragioni di tale cambiamento ed in particolare se vi è anche una modifica degli investimenti;
- il quarto accordo di modifica contiene anche cambiamenti che possono essere considerati accettabili, ma che vanno menzionati per ragioni di completezza. La capacità degli impianti, esistenti e da ammodernare, di produzione di gomma SBR e PBR è stata fissata, rispettivamente, a 90 kt/a e 27 kt/a, rispetto alle 70 kt/a e 24 kt/a previste originariamente. Nell'ambito della prima procedura ex articolo 93, paragrafo 2, la Commissione era stata avvertita che tali cifre erano soltanto stime, poiché Dow non aveva alcuna esperienza con questo tipo di impianti.

9.2. A prescindere dal fatto che alla ristrutturazione di BSL definita dal terzo e quarto accordo di modifica si applichi o meno la decisione della Commissione del 29 maggio 1996, sussistono seri dubbi sull'applicabilità delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafi 2 e 3, del trattato CE e dall'articolo 62, paragrafi 2 e 3, dell'accordo SEE se si esamina il contratto di per se stesso.

9.2.1. Le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 2, lettere a) e b), non sono applicabili al caso di specie, dati la natura e gli obiettivi dell'aiuto.

9.2.2. Per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 2, lettera c), la Commissione ha già constatato, nella sua decisione del 29 maggio 1996 (<sup>7</sup>), che essa non è applicabile in questo caso perché le difficoltà che le imprese dell'ex DDR devono affrontare dipendono dal fatto che, a seguito della riunificazione, esse devono fronteggiare i concorrenti nella Comunità e nel SEE e che ciò non può più essere interpretato come uno svantaggio causato dalla divisione della Germania.

La valutazione del nuovo piano di ristrutturazione di BSL non permette di concludere che la suddetta conclusione vada in qualche modo modificata.

9.2.3. Occorre inoltre ricordare che la Commissione, nella sua precedente decisione (<sup>7</sup>), aveva sostenuto che la riunificazione tedesca non aveva determinato turbamenti dell'economia della Germania tanto gravi da applicare la deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera b).

La modifica del programma di ristrutturazione non contiene alcun elemento che possa modificare tale valutazione.

9.2.4. Per quanto riguarda le deroghe previste dall'articolo 93, paragrafo 3, lettere a) e c), in base alle quali la Commissione ha approvato il programma di ristrutturazione di cui al contratto di privatizzazione originario, è necessario ribadire che i cambiamenti contenuti nei due accordi di modifica determineranno alterazioni della capacità produttiva che potrebbero avere effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. In questa fase, di conseguenza, vi sono seri dubbi sul fatto che queste deroghe si possano applicare anche al programma di privatizzazione nella forma risultante dai due accordi di modifica.

10. Vi sono inoltre seri dubbi sul fatto che i nuovi contratti di fornitura di energia non contengano elementi di aiuto. La decisione della Commissione del 29 maggio 1996 escludeva esplicitamente qualsiasi tipo di sostegno statale per la fornitura dell'energia, poiché la Commissione l'avrebbe considerato un aiuto al funzionamento che non poteva essere assolutamente accettato. Inoltre, nell'articolo 5 della decisione è stabilito che le autorità tedesche devono astenersi dal concedere ulteriori aiuti a sostegno del piano di ristrutturazione di BSL, superando gli aiuti approvati con tale decisione.

I dubbi della Commissione sono relativi alle enormi differenze tra i prezzi che BSL dovrà pagare durante e dopo il periodo di ristrutturazione. La differenza sembra essere artificiosa e non si può escludere la possibilità che il prezzo dell'energia, considerevolmente alto nel periodo di ristrutturazione, quando le perdite saranno coperte dalla BvS, possa sovvenzionare il prezzo dell'energia molto più basso nel periodo successivo.

La Commissione teme inoltre che possa non essere soddisfatta l'esigenza da essa posta che resti escluso qualunque tipo di aiuto a favore della fornitura di energia: il rilevamento di parte del finanziamento della centrale di VKR da parte di BSL (di cui [. . .] vengono compensati dalla BvS) potrebbe infatti incidere sui prezzi dell'energia, poiché VKR potrebbe essere esentata da spese che avrebbe altrimenti dovuto sostenere in proprio.

11. La Commissione nota con soddisfazione che, con il quarto accordo di modifica, Dow possiede ora anche formalmente l'80 % di BSL e che sta effettuando investimenti aggiuntivi presso le tre sedi per i quali la BvS non pagherà alcun aiuto. Si tratta in particolare della costruzione di un nuovo impianto di produzione di PET con una capacità di 150 kt/a, che secondo le previsioni inizierà la produzione nella seconda metà del 1998, e della costruzione di un impianto di XPS (schiuma di polistirene estrusa) in grado di produrre 300 000 m<sup>3</sup> all'anno. L'impianto di produzione di aniline, che secondo la decisione della Commissione non può ricevere aiuti nel contesto del piano di ristrutturazione, sarà costruito da Dow Germany a Böhlen (la sede di SOW) su un terreno affittato da BSL. È inoltre positivo il fatto che gli investimenti di ristrutturazione stiano sostanzialmente procedendo come stabilito e che siano in corso trattative con diverse imprese di lavorazione a monte interessate a costituire impianti produttivi presso le sedi BSL. La Commissione riconosce dunque che il piano di ristrutturazione di BSL sembra avere gli effetti desiderati, stimolando sia Dow che altre imprese del settore chimico ad investire nella zona.

12. Tuttavia, tenendo conto delle alterazioni della ristrutturazione contenute nel terzo e quarto accordo di modifica conclusi tra Dow e la BvS e degli effetti che tali alterazioni avranno sugli scambi e sulla concorrenza all'interno del mercato comune, la Commissione ritiene necessario esaminare più approfonditamente se la concorrenza non risulti alterata in misura maggiore di quanto ammesso nella decisione del 29 maggio 1996. La Commissione intende inoltre accertare se i contratti di fornitura energia contengono elementi di aiuto in violazione di detta decisione. La Commissione ha di conseguenza deciso di avviare una procedura a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE per quanto riguarda gli aiuti concessi a BSL in occasione della privatizzazione.

(<sup>7</sup>) GU L 239 del 19.9.1996, pag. 7.

Nell'ambito di detta procedura la Commissione invita il governo tedesco a presentarle le proprie osservazioni e qualsiasi informazione relativa all'aiuto in questione entro un mese dalla notifica della presente.

La Commissione ricorda che l'articolo 93, paragrafo 3, del trattato ha effetto sospensivo e richiama l'attenzione del governo tedesco sulla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 318 del 24 novembre 1983, pagina 3, in base alla quale qualsiasi beneficiario di un aiuto versato illegalmente, vale a dire senza essere stato previamente notificato alla Commissione o senza che questa abbia preso una decisione definitiva a conclusione del procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE, potrà essere costretto a restituire le somme ricevute a cui si applicherà, a decorrere dalla data di pagamento dell'aiuto, un tasso di interesse equivalente al tasso di riferimento in vigore a

tale data per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto dei regimi di aiuto.

La Commissione invita le autorità tedesche a non concedere ulteriori aiuti a BSL e ad informare immediatamente l'impresa beneficiaria dell'avvio della procedura e del fatto che qualsiasi aiuto accordato illegalmente può essere oggetto di un ordine di recupero.»

La Commissione invita gli altri Stati membri ed i terzi interessati a presentare le loro osservazioni, entro un mese dalla pubblicazione della presente comunicazione, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles

*Tali osservazioni verranno comunicate al governo tedesco.*

---

### **Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**

**(Caso n. IV/M.1120 — Compaq/Digital)**

(98/C 128/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 23 marzo 1998 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

— in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);

— in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 398M1120. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel. (352) 2929 424 55; fax (352) 2929 427 63

---

**Notifica preventiva di una concentrazione****(Caso n. IV/M.1132 — BT/ESB/AIG)**

(98/C 128/06)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 15 aprile 1998 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Per effetto di tale concentrazione, le imprese British Telecommunications («BT»), Electricity Supply Board of Ireland («ESB») e American International Group («AIG») acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune di Newco la quale fornirà una gamma di prodotti e servizi di telecomunicazione in Irlanda.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- BT: servizi e apparecchi di telecomunicazione;
- ESB: forniture di elettricità in Irlanda;
- AIG: società americana di servizi globali assicurativi e finanziari.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.1132 — BT/ESB/AIG, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)  
Direzione B — Task Force Fusioni  
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150  
B-1040 Bruxelles

---

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.



**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso n. IV/JV.1 — Telia/Telenor/Schibsted)**

(98/C 128/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 8 aprile 1998 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Per effetto di tale concentrazione, le imprese Schibsted Multimedia AS, interamente controllata da Schibsted ASA, Telenor Nextel AS, interamente controllata dall'operatore norvegese di telecomunicazioni Telenor AS, e Telia AB acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune dell'impresa («New Col») a seguito di acquisto di quote o azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Schibsted Multimedia AS: la fornitura di contenuti Internet, nonché lo sviluppo, la progettazione e la produzione di servizi Internet;
- Telenor Nextel AS: la fornitura di servizi Internet, di servizi di messaggia e di comunicazione, di servizi di gestione di siti web, di soluzioni basate sulla rete, nonché di servizi di consulenza relativi a tali attività;
- Telia AB: la fornitura di servizi e di reti di telecomunicazioni;
- New Col: la fornitura di servizi Internet alla clientela business e privata.

3. Tale notifica è stata dichiarata incompleta in data 16 aprile 1998. Le imprese interessate hanno ora fornito le ulteriori informazioni richieste. La notifica è divenuta completa ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4064/89 in data 20 aprile 1998. Pertanto la notifica ha acquisito efficacia il 20 aprile 1998.

4. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

5. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/JV.1 — Telia/Telenor/Schibsted, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)  
Direzione C  
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150  
B-1040 Bruxelles

---

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

## III

*(Informazioni)*

## COMMISSIONE

**Avviso concernente l'organizzazione di un concorso generale**

(98/C 128/08)

Il Segretariato generale del Parlamento europeo organizza il seguente concorso generale <sup>(1)</sup>:

PE/205/LA — INTERPRETI in lingua francese  
(carriera LA 7/LA 6).

---

<sup>(1)</sup> GU C 128 A del 25 aprile 1998 (edizione in lingua francese).

## AVVISO

Il 28 aprile 1998, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 130 A, sarà pubblicato il «Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — Ventesima edizione integrale».

Gli abbonati riceveranno gratuitamente la suddetta Gazzetta ufficiale nei limiti del numero e della(e) versione(i) linguistica(che) del(dei) loro abbonamento(i). Gli abbonati sono pregati di rispettare la cedola di ordinazione, in calce, debitamente compilata, specificando il numero di matricola dell'abbonamento (il codice che figura a sinistra di ogni etichetta e che comincia per: O/.....). La gratuità e la disponibilità sono assicurate per un anno a decorrere dalla data d'uscita della Gazzetta ufficiale in questione.

Gli interessati che non sono abbonati possono, comunque, ordinare contro pagamento tale Gazzetta ufficiale presso l'ufficio di vendita competente per il loro paese o presso l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, servizio vendita, L-2985 Lussemburgo, che trasmetterà l'ordine all'ufficio di vendita interessato.

---

### CEDOLA DI ORDINAZIONE

**Ufficio delle pubblicazioni ufficiali  
delle Comunità europee**  
Servizio vendita  
2, rue Mercier  
L-2985 Lussemburgo

- Sono abbonato** alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il numero di matricola è il seguente: O/.....

- Prego inviarmi la(le) ... copia(e) gratuita(e) della **Gazzetta ufficiale C 130 A/1998** alla(e) quale(i) mi dà diritto l'abbonamento.
- Ordino contro pagamento ... copia(e) supplementare(i).**

Lingua(e): .....

- Non sono abbonato** alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e ordino contro pagamento ... **copia(e).**

Lingua(e): .....

Nome: .....

Indirizzo: .....

.....

Data: ..... Firma: .....